



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

**REGOLAMENTO
SULLA COLLABORAZIONE
TRA I CITTADINI E L'AMMINISTRAZIONE
PER LA CURA DEI BENI COMUNI
E LO SVOLGIMENTO DI AZIONI UTILI
PER LA COLLETTIVITÀ**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 21/07/2022

INDICE

CAPO I – NORME GENERALI

- Articolo 1 – Finalità e oggetto
- Articolo 2 – Ambito di applicazione e casi di esclusione
- Articolo 3 – Definizioni
- Articolo 4 – Principi generali

CAPO II – FORME, OGGETTO E MODALITÀ DEI PATTI DI COLLABORAZIONE

- Articolo 5 – Cittadini attivi
- Articolo 6 – Proposte di collaborazione: iter procedimentale ed eventuale sottoscrizione dei patti di collaborazione
- Articolo 7 – Patto di collaborazione
- Articolo 8 – Livelli e finalità degli interventi di cura e rigenerazione
- Articolo 9 – Promozione della creatività urbana e digitale
- Articolo 10 – Il coinvolgimento delle scuole

CAPO III – FORME DI RICONOSCIMENTO E SOSTEGNO

- Articolo 11 – Esenzioni ed agevolazioni in materia di canone C.A.E.P. e di tributi
- Articolo 12 – Accesso agli spazi comunali
- Articolo 13 – Beni strumentali, materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale
- Articolo 14 – Affiancamento nella progettazione
- Articolo 15 – Risorse finanziarie
- Articolo 16 – Autofinanziamento
- Articolo 17 – Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

CAPO IV – COMUNICAZIONE, RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

- Articolo 18 – Rendicontazione e valutazione delle attività di collaborazione
- Articolo 19 – Prevenzione dei rischi
- Articolo 20 – Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 21 – Norma di rinvio
- Articolo 22 – Entrata in vigore

CAPO I – NORME GENERALI

ART. 1 – FINALITÀ E OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione comunale per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e lo svolgimento di azioni finalizzate al pubblico interesse.
2. Il Comune di Casalecchio di Reno, di seguito denominato anche "Comune" o "Amministrazione", orienta la sua azione amministrativa al principio di collaborazione da parte dei cittadini, singoli o riuniti in formazioni sociali, anche informali, al fine di dare piena attuazione al principio costituzionale di sussidiarietà e a quelli di partecipazione e di valorizzazione delle forme di solidarietà sanciti dallo Statuto comunale.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini attivi sia avviato su iniziativa dei cittadini stessi o risponda alla sollecitazione dell'Amministrazione.
4. La collaborazione tra cittadini attivi e Amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa che hanno la forma giuridica del patto di collaborazione.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE E CASI DI ESCLUSIONE

1. Vengono fatti salvi tutti i casi in cui la collaborazione è disciplinata dagli articoli 55 e 56 del D. Lgs. 117/2017 e dall'art. 5 della L. 381/1991.
2. Vengono altresì fatte salve le disposizioni normative e regolamentari specifiche che disciplinano:
 - la concessione di contributi, vantaggi economici e sedi disciplinata dal "Regolamento per la concessione di benefici economici, patrocini e spazi a soggetti pubblici e privati" adottato ai fini dell'applicazione dell'art. 12 della L. 241/1990;
 - la concessione in uso o in gestione di immobili di proprietà comunale;
 - altre fattispecie disciplinate da specifiche disposizioni normative, regolamentari o contrattuali.
3. Le disposizioni del presente regolamento vengono applicate in modo graduale; fermo restando quanto disposto dal successivo art. 6, in fase di prima applicazione la Giunta comunale definisce con proprio atto gli ambiti di riferimento per la presentazione delle proposte progettuali dei cittadini attivi relative a interventi per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e/o alle azioni finalizzate al pubblico interesse.

ART. 3 – DEFINIZIONI

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) **Beni comuni urbani:** i beni pubblici materiali, immateriali, naturali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti, per condividere la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva. Non rientrano tra gli interventi di cura dei beni comuni quelli aventi come motivazione od effetto la creazione od il consolidamento di utilità

individuali o di gruppo attraverso forme di preclusione o compressione di opportunità per la collettività.

- b) **Cittadini attivi:** tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura informale, che si attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani o lo svolgimento di azioni con finalità di pubblico interesse ai sensi del presente regolamento.
- c) **Pubblico interesse:** sviluppo della comunità e promozione della coesione sociale e delle forme di cittadinanza attiva, abbattimento degli ostacoli e riduzione delle differenze che limitano la partecipazione attiva di tutti i cittadini, tutela e salvaguardia del patrimonio, anche naturale, del territorio, sostegno alla crescita culturale e sociale della comunità, promozione di pratiche di sostenibilità ambientale.
- d) **Proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani o lo svolgimento di azioni finalizzate al pubblico interesse. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
- e) **Patto di collaborazione:** il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani o di azioni finalizzate al pubblico interesse e disciplinano tutto ciò che è necessario alla loro realizzazione.
- f) **Interventi di cura:** interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.
- g) **Utilizzo condiviso:** interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini attivi e dall'Amministrazione con carattere di continuità, di inclusività e apertura, e accompagnato da un utilizzo del bene.
- h) **Interventi di rigenerazione:** interventi di recupero dei beni comuni, tramite metodi collaborativi, di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nel territorio comunale.
- i) **Spazi pubblici:** aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

ART. 4 – PRINCIPI GENERALI

1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione Comunale si ispira ai seguenti valori e principi generali:

- a) **Fiducia reciproca:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.
- b) **Pubblicità e trasparenza:** l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate.

Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

- c) **Responsabilità:** l'Amministrazione valorizza la responsabilità propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con essi, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.
- d) **Inclusività e apertura:** gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni e le azioni finalizzate al pubblico interesse devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.
- e) **Sostenibilità:** l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini attivi non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future.
- f) **Proporzionalità:** l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, tendendo per quanto possibile alla semplificazione amministrativa.
- g) **Adeguatezza e differenziazione:** l'Amministrazione opera in modo che le forme di collaborazione tra cittadini attivi e Amministrazione siano adeguate alle esigenze dell'intervento pattuito e vengano differenziate a seconda della natura del bene comune o dell'azione finalizzata al pubblico interesse e delle persone al cui benessere essi sono funzionali.
- h) **Complementarietà:** gli interventi e le attività realizzate devono porsi come sussidiarie, complementari o integrative e non meramente sostitutive rispetto alle azioni dei soggetti pubblici.

CAPO II – FORME, OGGETTO E MODALITÀ DEI PATTI DI COLLABORAZIONE

ART. 5 – CITTADINI ATTIVI

1. L'intervento di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani nonché lo svolgimento in collaborazione di azioni di pubblico interesse sono intesi quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, sono aperti a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione, e devono essere senza scopo di lucro.

2. I cittadini attivi possono svolgere gli interventi di cui al presente regolamento come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno. Può prendere parte all'intervento anche un soggetto di natura imprenditoriale ove la sua partecipazione all'intervento sia senza finalità di lucro.

3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 7 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il

Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni o azioni finalizzate al pubblico interesse, fatte salve le disposizioni di cui ai successivi articoli 19 e 20.

4. Le attività svolte dai cittadini attivi nell'ambito del patto di collaborazione non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori.

ART. 6 – PROPOSTE DI COLLABORAZIONE: ITER PROCEDIMENTALE ED EVENTUALE SOTTOSCRIZIONE DEI PATTI DI COLLABORAZIONE

1. La Giunta comunale definisce con proprio atto gli indirizzi su spazi, edifici e interventi per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle azioni finalizzate al pubblico interesse da privilegiare; tali indirizzi rimangono invariati fino a successiva modifica.

2. Sulla base di tali indirizzi, verrà attivato d'ufficio un procedimento per stimolare la propositività dei cittadini attivi.

3. Le proposte di collaborazione possono essere presentate dai cittadini:

a) a seguito di un avviso pubblicato dall'Amministrazione sul proprio sito web e su altri strumenti di comunicazione istituzionale, in cui potranno essere indicati specifici obiettivi del bando ed eventuali risorse messe a disposizione quali forme di sostegno;

b) in modo spontaneo, negli ambiti previsti dal presente regolamento, mediante modulo online contenente almeno i seguenti elementi essenziali: oggetto dell'intervento proposto, nominativo del soggetto proponente e dei soggetti realizzatori, tempi, risorse impiegate, motivazione e ogni altro elemento ritenuto utile alla descrizione della proposta.

4. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 3, ciascun Servizio competente per materia valuta la proposta in relazione alle risorse eventualmente disponibili e alle linee di indirizzo espresse dalla Giunta comunale.

5. Nel caso di proposte riconducibili agli indirizzi espressi dalla Giunta comunale, il Servizio competente per materia svolge l'iter istruttorio. In caso di proposte non previste all'interno di linee di indirizzo già espresse dalla Giunta comunale, la proposta di collaborazione viene sottoposta agli uffici per una prima valutazione tecnica e finanziaria. Successivamente, il Servizio competente per materia predispose, sulla base delle valutazioni acquisite, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e la sottopone alla preventiva approvazione della Giunta comunale. Qualora la Giunta ritenga che non sussistano le condizioni per procedere, il servizio competente per materia lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni.

6. Conclusa, a cura del Servizio competente per materia, la fase istruttoria delle proposte di collaborazione pervenute, sono disposte adeguate forme di pubblicità delle stesse, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.

7. Negli iter descritti ai precedenti commi 3, 4, 5 e 6, il Servizio competente per materia può attivare un confronto coi cittadini attivi proponenti nel corso dell'istruttoria al fine di definire

compiutamente gli interventi o azioni da realizzare in collaborazione, tenuto conto delle priorità dell'Amministrazione, delle risorse disponibili e degli interessi o apporti eventualmente emersi.

8. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, in entrambi i casi di cui al comma 3, la struttura deputata alla gestione delle proposte di collaborazione è il Servizio competente per materia. All'interno dell'Amministrazione, può essere costituito un gruppo di lavoro "Beni comuni" composto da tecnici di vari servizi, avente, a titolo esemplificativo, i seguenti compiti:

- a) confrontarsi periodicamente sull'andamento degli interventi collaborativi sui beni comuni urbani, ad esempio evidenziando le criticità riscontrate, condividendo "buone pratiche", ideando nuove metodologie, ecc.
- b) monitorare eventualmente l'andamento delle pratiche più complesse al fine di accompagnarne la realizzazione.

9. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune o una medesima azione finalizzata al pubblico interesse, il Servizio competente per materia procede ad un tentativo di integrazione delle proposte pervenute. Qualora esse siano tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata dal servizio competente per materia utilizzando, in ordine, i seguenti criteri:

- a) richieste presentate da cittadini attivi stabilmente operanti nel territorio comunale;
- b) ordine di presentazione della domanda.

10. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del Servizio competente per materia.

ART. 7 – PATTO DI COLLABORAZIONE

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni o delle azioni in collaborazione finalizzate al pubblico interesse.

2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, generalmente definisce:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura e rigenerazione da realizzare, nonché lo svolgimento in collaborazione di azioni di pubblico interesse;
- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d) nel caso di formazione sociale non ritualmente costituita, l'identificazione nominativa dei componenti del gruppo;
- e) la vigilanza sull'andamento della collaborazione;
- f) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;

- g) le forme di sostegno concesse dal Comune e in generale le risorse economiche, umane o strumentali che ognuna delle parti mette a disposizione per la realizzazione degli interventi concordati;
- h) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di rilevazione e misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini attivi e Amministrazione;
- i) le conseguenze e le responsabilità per eventuali danni cagionati a persone o cose in occasione o a causa degli interventi, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 19 e 20 del presente regolamento;
- j) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali ad esempio la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
- k) le modalità di confronto fra Amministrazione e i cittadini attivi durante la durata del patto, e quelle per concordare eventuali modifiche agli interventi inizialmente previsti;
- l) le modalità di gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa.

3. Il patto di collaborazione viene approvato con determina dirigenziale da parte del Servizio competente per materia in relazione all'intervento, il quale, tenuto conto degli indirizzi dati dalla Giunta comunale con precedente atto deliberativo, ne segue tutta la fase istruttoria e di esecuzione: proposta, consultazioni, firma del patto, erogazione delle eventuali forme di sostegno, attuazione, vigilanza, monitoraggio finale.

4. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito istituzionale al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

ART. 8 – LIVELLI E FINALITÀ DEGLI INTERVENTI DI CURA E RIGENERAZIONE

1. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere interventi su spazi pubblici ed edifici di differenti livelli: la cura occasionale, la cura costante e continuativa e la rigenerazione. Nell'ambito del patto di collaborazione, la cura costante e continuativa e la rigenerazione possono essere accompagnate da un utilizzo anche prolungato di spazi o edifici da parte del soggetto che ha operato l'intervento. Tale utilizzo deve comunque garantire la possibilità di fruizione da parte di una collettività più ampia e non determina un'assegnazione esclusiva dello spazio. Eventuali assegnazioni, con i connessi oneri, restano disciplinate da specifiche disposizioni.

2. I cittadini attivi che intendono realizzare interventi di cura o di rigenerazione su spazi ed edifici pubblici, a carattere occasionale o continuativo, di norma propongono l'intervento all'Amministrazione a seguito di appositi avvisi di cui alla lettera a) del comma 3 art. 6 o, in via residuale, possono farlo anche con la modalità prevista dalla lettera b) del comma 3 art. 6.

In entrambi i casi le proposte devono essere corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento proposto che verrà valutato sia sotto il profilo tecnico che sotto quello della rispondenza al pubblico interesse con le modalità descritte nell'art. 6 del presente regolamento.

In particolare gli interventi di cura o rigenerazione di spazi o edifici pubblici devono perseguire una delle seguenti finalità:

- a) integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
- b) assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.

3. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi di cura e rigenerazione possono riguardare:

- a) manutenzione, sfalcio e/o pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;
- b) sfalcio e/o pulizia dei cigli delle strade;
- c) pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà comunali o di competenza comunale;
- d) pulizia e vigilanza dei locali di proprietà comunale o nella disponibilità dell'Amministrazione;
- e) lavori di piccole manutenzioni degli edifici comunali;
- f) vandalismo grafico.

4. Il patto di collaborazione non sostituisce eventuali ulteriori autorizzazioni, licenze, nullaosta e assenti, previsti dalla normativa vigente. In particolare, resta ferma per i lavori eseguiti mediante interventi di rigenerazione la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.

5. L'intervento di cura o di rigenerazione su spazi ed edifici pubblici, a carattere occasionale o continuativo, può essere realizzato tramite l'intervento diretto, totale o parziale, dei cittadini coinvolti dal patto e può prevedere anche il ricorso a forme di autofinanziamento, totale o parziale, da parte dei cittadini medesimi.

6. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la cura costante e continuativa o la rigenerazione di spazi pubblici ed edifici, possono prevedere l'utilizzo condiviso del bene da parte dei cittadini attivi, anche costituiti in associazione, consorzio, cooperativa, fondazione di vicinato o comprensorio, a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione ad interventi di cura condivisa puntualmente disciplinati nei patti stessi.

ART. 9 – PROMOZIONE DELLA CREATIVITÀ URBANA E DIGITALE

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.

2. Il Comune può promuovere, anche attraverso appositi bandi, la creatività urbana anche attraverso la destinazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale a tali tipi di interventi, valorizzandone la vocazione artistica.

3. Il Comune favorisce l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni da parte della comunità, con particolare attenzione all'uso di dati e infrastrutture aperti, in un'ottica di beni comuni digitali.

4. Le opere ed espressioni della creatività e dell'ingegno realizzate in esito ad un Patto di collaborazione devono essere fruibili dalla collettività. Ne sarà tutelata l'integrità e la paternità con l'applicazione della licenza *creative commons* BY (opera di) NC (*non commercial*) SA (*share alike*, condividere con analoghe prerogative), senza che alcuno possa trarre o reclamare diritti commerciali dall'opera medesima o da sue riproduzioni. In caso di opere di collettivi di artisti, la paternità verrà attribuita secondo le indicazioni fornite dal collettivo medesimo nell'ambito del Patto di collaborazione stipulato.

ART. 10 – IL COINVOLGIMENTO DELLE SCUOLE

1. Il Comune ritiene strategico educare le nuove generazioni alla cittadinanza attiva e a tal fine promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado nelle pratiche di collaborazione negli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni nonché nello svolgimento di azioni finalizzate al pubblico interesse.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili, il Comune collabora con le scuole e con altri soggetti per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa rivolti agli studenti e alle loro famiglie, ai cittadini attivi o al proprio personale.

3. I patti di collaborazione con le scuole possono prevedere che l'impegno degli studenti in interventi di cura e/o rigenerazione dei beni comuni urbani o in azioni finalizzate al pubblico interesse venga valutato ai fini della maturazione di crediti curricolari.

CAPO III – FORME DI RICONOSCIMENTO E SOSTEGNO

ART. 11 - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI CANONE C.A.E.P. E DI TRIBUTI

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione sono considerate di particolare interesse pubblico e come se la titolarità fosse del Comune stesso agli effetti delle agevolazioni previste dal Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e dei mercati (CAEP).

2. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento comunale per l'applicazione del CAEP, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) si tratti di iniziative occasionali;
- b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.

3. Relativamente ad eventuali tributi comunali applicabili, il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni, ove ammissibili, deve essere preceduto dalla espressa previsione nel relativo regolamento applicativo del tributo, ovvero direttamente da disposizione di legge.

ART. 12 - ACCESSO AGLI SPAZI COMUNALI

1. Nell'ambito dei patti di collaborazione è possibile prevedere l'utilizzo gratuito di spazi comunali per riunioni o altre attività funzionali alla realizzazione degli interventi previsti nel patto, fatti salvi i costi vivi connessi agli utilizzi degli spazi.

ART. 13 – BENI STRUMENTALI, MATERIALI DI CONSUMO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

1. Il Comune può fornire eventuali dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività e, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali ed i materiali di consumo, fatto salvo quanto diversamente previsto nel patto di collaborazione.

2. I dispositivi ed i beni strumentali di cui al comma 1 vengono forniti (previa adeguata formazione, se prevista) in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

ART. 14 - AFFIANCAMENTO NELLA PROGETTAZIONE

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

ART. 15 - RISORSE FINANZIARIE

1. Il Comune può concorrere, nei limiti delle risorse disponibili e nell'ambito di quanto concordato nel patto di collaborazione, a sostenere i costi della realizzazione degli interventi di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani.

2. L'Amministrazione definisce nell'ambito del patto di collaborazione le forme di sostegno e i costi ammissibili tenendo conto delle risorse autonomamente messe in campo dai cittadini attivi e privilegiando, ove possibile l'assunzione diretta di spese a cura dei cittadini attivi parte del patto.

3. Non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.

4. La corresponsione dei benefici è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte, dei costi sostenuti e delle entrate acquisite nell'ambito dell'attività oggetto del patto di collaborazione, da redigersi secondo quanto previsto dall'art. 18 del presente regolamento; laddove richiesto dal Comune, alla rendicontazione dovrà essere allegata copia dei documenti di spesa. Per i patti di lunga durata, è possibile prevedere una rendicontazione periodica cui subordinare la refusione dei costi sostenuti; la periodicità è definita nel patto stesso.

5. Possono essere rimborsati, tra l'altro, i costi relativi a:

- a) acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale e collettivi necessari per lo svolgimento delle attività;
- b) polizze assicurative;
- c) costi relativi a servizi necessari per l'organizzazione, il coordinamento e la formazione dei cittadini attivi.

ART. 16 - AUTOFINANZIAMENTO

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini attivi volte a reperire fondi per le azioni di cui al presente regolamento a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo e che ogni introito o sostegno all'iniziativa non derivi da soggetti o attività in contrasto con l'interesse collettivo e giudicate eticamente sensibili.
2. Il patto di collaborazione può prevedere il sostegno promozionale del Comune attraverso i propri strumenti comunicativi ad iniziative di autofinanziamento.

ART. 17 - FORME DI RICONOSCIMENTO PER LE AZIONI REALIZZATE

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di riconoscimento pubblico.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni o allo svolgimento di azioni finalizzate al pubblico interesse.

CAPO IV – COMUNICAZIONE, RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

ART. 18 – RENDICONTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un essenziale strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità alle esperienze svolte, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini attivi ed Amministrazione.
2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
3. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali: chiarezza, comparabilità, periodicità, verificabilità e adeguatezza in relazione alla complessità dell'intervento oggetto del patto di collaborazione.
4. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:
 - a) obiettivi dell'intervento;
 - b) azioni svolte;
 - c) risultati raggiunti;

- d) risorse raccolte e impiegate;
- e) documentazione, anche fotografica e multimediale, dell'attività svolta.

5. Il Comune incoraggia i cittadini attivi a dare visibilità e diffusione all'attività svolta e si riserva di utilizzare a tal fine la documentazione ricevuta.

ART. 19 - PREVENZIONE DEI RISCHI

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, a cura del Servizio competente e sulla base delle valutazioni da esso effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, il Comune ritiene adeguati e a rispettare le prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi.

3. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, nel patto di collaborazione sarà individuato tra i cittadini un referente cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto di tutto quanto convenuto nel patto di collaborazione stesso.

4. Il patto di collaborazione disciplina le coperture assicurative dei cittadini attivi contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

ART. 20 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIPARTO DELLE RESPONSABILITÀ

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani nonché i compiti per lo svolgimento di azioni di pubblico interesse concordati tra l'Amministrazione e i cittadini attivi e le connesse responsabilità.

2. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani e allo svolgimento di azioni di pubblico interesse rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

3. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, in relazione alla tipologia e alla durata dell'intervento.

CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 21 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e le disposizioni normative e regolamentari speciali.

ART. 22 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il 15° giorno successivo alla data della sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 10 delle Preleggi al Codice civile.